

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare

Comitato promotore: La Civiltà del Sole

Articolo 1- Principi generali

La Regione Campania:

- sceglie il Sole come sua primaria fonte di energia per ogni sua attività, civile e produttiva;
- promuove la diffusione delle energia solare nelle sue diverse forme e tecnologie su tutto il suo territorio in armonia con la migliore fruizione e conservazione di esso in rapporto ai bisogni complessivi della sua Popolazione e della piena tutela della Biodiversità Naturalistica, Storica e Culturale;
- attua piani ed iniziative per la progressiva sostituzione degli impieghi di energia fossile con l'energia solare anche al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e delle conseguenze sull'effetto serra e i cambiamenti climatici.
- attua piani ed iniziative per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, considerati utilizzazione passiva dell'energia solare;
- individua nella diffusione, nella ricerca e nella produzione tecnologica della energia solare uno dei campi centrali per il suo sviluppo e per il lavoro;
- attiva iniziative politiche ed istituzionali con le altre regioni italiane, con altri Paesi Europei e del Mediterraneo per la cooperazione nelle ricerca e nello scambio di tecnologie e produzioni solari;
- Promuove lo sviluppo del solare, nel pieno rispetto di ogni vincolo ambientale e storico culturale e secondo procedure che coinvolgono pienamente le comunità locali e la partecipazione popolare.
- Promuove una nuova cultura sulla preziosità della risorse naturali e della tutela della Biodiversità.

Articolo 2 - Definizione

Per Energia Solare si intende sia l'energia direttamente derivata dalle radiazioni Solari in ogni sua forma, fotovoltaica, termica, termodinamica, a concentrazione, ed altre che la Scienza svilupperà, sia le fonti rinnovabili collegabili all'energia del Sole, quali l'eolico, l'idroelettrico, le biomasse ed i biocombustibili.

Per ciascun tipo di energia solare vanno definiti l'impatto ambientale e le procedure per la realizzazione.

Articolo 3 - Obiettivi:

La Regione Campania si propone i seguenti obiettivi biennali, quinquennale e decennale:

- per il 2012, il 10% dell'attuale consumo energetico da fonte solare;
- per il 2014, il 20% dell'attuale consumo energetico, da fonte solare;
- per il 2015, il 30% dell'attuale consumo energetico, da fonte solare;
- per il 2020, il 60% dell'attuale consumo energetico, da fonte solare.

Per consumo energetico si intende l'energia consumata in Campania da qualsiasi fonte.

Articolo 4 - Divieto realizzazione nuovi impianti termoelettrici da fonte fossile e nucleari

Nessun impianto di produzione di energia elettrica, utilizzando fonte diversa da quella solare, può essere autorizzata o realizzata in Campania a partire dal 2011; fanno eccezione gli impianti di origine geotermoelettrica o da maree per i quali occorre adeguata valutazione di impatto ambientale.

Articolo 5 - Piani di dismissione impianti termoelettrici e reti alta tensione

In coerenza con gli obiettivi del precedente articolo 4 vengono realizzati un piano di dismissione degli attuali impianti di produzione termoelettrica da fonte fossile e la riduzione della importazione regionale di energia con un piano di dismissioni delle reti elettriche a 380 kV e a 220 kV con recupero del territorio da esse elettromagneticamente inquinate.

Articolo 6 - Nuovi insediamenti e nuove costruzioni

Tutti i nuovi insediamenti e le nuove costruzioni, civili e produttive per uso pubblico o privato, devono essere realizzati con autosufficienza energetica da fonte solare a partire dal gennaio 2012, pena la non concessione della loro agibilità.

Articolo 7 - Edifici di pubblico servizio

Tutti gli edifici adibiti a pubblico servizio devono avere autosufficienza energetica da fonte solare entro il 2014; deroghe particolari vanno date esclusivamente ad edifici impossibilitati a realizzarla tecnicamente o per vincoli ambientali, storico, culturali.

Articolo 8 - Incentivazioni

1- La Regione Campania entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge effettua un censimento delle aree demaniali di sua pertinenza idonee sia per la realizzazione di impianti solari di produzione elettrica o combustibile, quale idrogeno, di piccola, media e grande potenza (fino a 50MW) sia per impianti di produzione di singoli componenti o parti o intera filiera delle centrali solari o impianti fotovoltaici o termici, solari: la Regione dà, in concessione gratuita, tali aree a Comuni o ad Operatori pubblici o privati che utilizzano tali aree per gli usi di cui al precedente comma;

2- La Regione Campania entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge definisce piani integrati impianti di depurazione- impianti solari di produzione di energia elettrica con centrali termoelettriche, anche con il riuso dell'acqua depurata per il teleriscaldamento e per servizi igienico-sanitari. Per l'attuazione di tali piani la regione Campania dà in concessione gratuita a enti pubblici e a privati l'intera area disponibile dei depuratori e l'acqua depurata;

3- La Regione Campania entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge definisce piani integrati impianti solari di produzione di energia elettrica e filiera riciclo rifiuti solidi urbani al fine del recupero integrale della "materia" dei rifiuti a mezzo energia solare; Per l'attuazione di tali piani la Regione dà in concessione gratuita le aree necessarie ed incentivi per la realizzazione degli impianti: la regione attiva anche piani per il riuso dei prodotti ottenuti;

4- La Regione Campania entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge elabora un piano complessivo delle attività produttive e della occupazione legato alla produzione della tecnologia ed alla diffusione della energia solare, definendo le agevolazioni di ogni natura, ivi compresi gli incentivi fiscali ed economici legati alla realizzazione di piccole, medie e grandi industrie, attività

commerciali, studi professionali e quanto altro legato alla creazione del lavoro collegato all'energia solare;

5- La Regione Campania, con riferimento al comma precedente, orienta corsi professionali all'energia solare per i diversi livelli di competenza, sia per l'attività produttiva che di installazione, esercizio e gestione degli impianti.

Articolo 9 - Mobilità ad energia solare

La Regione Campania promuove intese con le industrie automobilistiche e di trasporto per la riconversione ad elettrico della loro produzione con un corrispondente piano di produzione di energia elettrica o idrogeno da energia solare.

La Regione Campania, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di realizzazione di "stazioni elettriche di servizio" per auto elettriche sia per le Città che per le autostrade e le strade di grande percorrenza con apposite convenzioni con ANAS e Società Autostradali, con la definizione delle caratteristiche tecniche delle stazioni.

Articolo 10 - Ricerca

La Regione Campania stipula convenzioni con tutte le Università ed i Centri di Ricerca della Campania disponibili per progetti di ricerca sull'Energia Solare, per ogni suo aspetto e

realizzazione, per le tecnologie di nuovi materiali e prodotti e per i contenuti di cui ai precedenti articoli 8 e 9

Articolo 11 Piani Energetici Solari Comunali

Tutti i Comuni della Campania si dotano entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge dei “Piani Energetici Solari”, di seguito denominati, PESC.

I PESC definiscono gli obiettivi di copertura di fabbisogno energetico da fonte solare che vengono fissati dai singoli Comuni e che non devono essere inferiori agli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

Nei PESC vengono definite i possibili diversi tipi di solarizzazione delle singole aree del proprio territorio in armonia con la piena tutela dei valori architettonici, archeologici storico e culturali a mezzo del parere vincolante delle Soprintendenze.

Nei PESC, anche con variante ai vigenti piani regolatori, vengono individuate le aree necessarie per gli impianti solari di potenza necessari e sufficienti per la intera copertura del fabbisogno energetico del territorio del singolo comune.

I Comuni in forma singola o associati curano direttamente con proprio servizio o con aziende pubbliche la distribuzione dell’energia elettrica prodotta e dell’eventuale acqua calda del teleriscaldamento e dei servizi igienico sanitari.

Il costo all’utente del kWh e dell’acqua calda è fatto esclusivamente sulla base delle voci: costo ammortamento impianti (per anni non inferiori a 25); costo gestione, costo manutenzione, E’ fatto divieto ai Comuni di correlare tale costo ad altre fonti dove è presente il costo combustibile, che è nullo per gli impianti ad energia solare.

Articolo 12 - Rete elettrica solare

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Campania detta le norme tecniche e gestionali della Rete Elettrica Solare (RES) a media e bassa tensione (non superiore a 60kV) di collegamento e scambio tra i diversi comuni adiacenti, necessaria per garantire la perfetta continuità della disponibilità dell’energia servizio di distribuzione della energia.

Articolo 13 - La Biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Campania approva un piano organico di relazioni e scambi scientifici, tecnici, culturali, commerciali, di investimento, con le altre regioni italiane e con altri Paesi, sulla Cultura e la Diffusione della Energia Solare.

La Regione Campania istituisce la “Biennale del Sole e della Biodiversità del Mediterraneo”, conferenza permanente sullo sviluppo della ricerca, della tecnologia e della diffusione dell’energia solare e della tutela del territorio in alla Biodiversità naturale, storico, culturale nei Paesi del Mediterraneo.

Articolo 14 - Cultura del Solare e della Biodiversità

La regione Campania di concerto con tutti gli Enti locali disponibili stabilisce protocollo d’intesa con il.Soprintendente scolastico e con le Associazioni Ambientaliste per la promozione della Cultura del Solare e della tutela della Biodiversità nelle scuole di ogni livello e grado della Campania.

Articolo 15 - Verifica Annuale

Ogni anno viene convocato apposito Consiglio regionale sullo stato dell’Energia Solare in Campania con approvazione di documento finale da allegare al bilancio regionale sullo stato dell’Energia Solare nella Regione.

Articolo 16 - Norme finanziarie

Art 17 - Norme transitorie

Tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di energia vengono adeguate alla presente legge.

Articolo 18 - Dichiarazione d'urgenza